

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Luca Leone, aprile 2008

- IL PROCEDIMENTO E' INTESO OGGI COME NECESSARIO
PRESUPPOSTO DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA
- È DISCIPLINATO DALLA **LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241** ED E'
MATERIA DI DELEGIFICAZIONE

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E' DEFINIBILE COME UNA

SEQUENZA DI ATTI ETEROGENEI

(AVENTI DIVERSA NATURA E FUNZIONE E PROVENIENTI NON DI
RADO DA ORGANI E SOGGETTI DIFFERENTI, ANCHE PRIVATI)

E RELATIVAMENTE AUTONOMI

(EFFETTI PROPRI E TALORA IMPUGNABILI EX SE)

PREORDINATI AL MEDESIMO FINE

(ATTI AUSILIARI)

LE FASI DEL PROCEDIMENTO:

- dell'**INIZIATIVA**
(ATTO PROPULSIVO + AVVIO DEL PROCEDIMENTO):
 - **PRIVATA** (attraverso istanze, denunce o ricorsi)
 - **D'UFFICIO** (autonoma o eteronoma)

LE FASI DEL PROCEDIMENTO:

- **ISTRUTTORIA**

(ACQUISIZIONE DEI FATTI, DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI, VERIFICA DELLA NORMATIVA, VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE)

LE FASI DEL PROCEDIMENTO:

- **DECISORIA**

(DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO
+ SUA FORMAZIONE ED EMANAZIONE)



NECESSARIA

COMPETENZA *EX LEGE*

LE FASI DEL PROCEDIMENTO:

- **INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA** (EVENTUALE)

PER TRASFORMARE L'ATTO PERFETTO (dotato di tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica) IN ATTO EFFICACE (idoneo a produrre i propri effetti giuridici) QUANDO RISULTINO NECESSARI ATTI DI CONTROLLO O DI COMUNICAZIONE (come pubblicazioni o notificazioni , comunicazioni di regola necessarie in caso di provvedimenti sfavorevoli)

PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 241/90 RICONDUCIBILI AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA:

- ❑ OBBLIGO DI **CONCLUSIONE** (prima possibile solo impugnare il silenzio-rifiuto dopo la messa in mora, oggi non più necessaria) E CERTEZZA DEL **TERMINE**, STABILITO PER LEGGE O REGOLAMENTO E IN MANCANZA PARI ORA A **90 GIORNI** (non più discrezionalità sul *dies ad quem*)

PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 241/90 RICONDUCIBILI AL **PRINCIPIO DI TRASPARENZA**:

- ❑ NECESSITA' DI UNA PERSONA FISICA QUALIFICATA COME **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** (la P.A. deve individuare l'unità organizzativa, il dirigente cura poi l'assegnazione della pratica, ma responsabilità concorrente)

PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 241/90 RICONDUCIBILI AL **PRINCIPIO DI TRASPARENZA**:

❑ OBBLIGO DI SUFFICIENTE E ADEGUATA **MOTIVAZIONE** DEL PROVVEDIMENTO:

1. INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (e se il provvedimento si discosta da queste deve evincersi il motivo ex art. 6 c. 2)

2. INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI RICORSO SALVO PER ATTI NORMATIVI E PER QUELLI DI CONTENUTO GENERALE (se vi è carenza di motivazione oggi non si ha più il vizio di eccesso di potere ma violazione di legge)

PRESCRIZIONI DELLA LEGGE 241/90 RICONDUCIBILI AL **PRINCIPIO DI TRASPARENZA**:

- **DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI IN POSSESSO DELLA P.A.** (ANCHE IN ASSENZA DI UN PROCEDIMENTO!) ai sensi degli artt. 22 ss:

MODALITA':

- NECESSITA' DI UN INTERESSE SPECIFICO (diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata, collegata al documento)
- ESCLUSIONI ex art. 24 E SOLO DIFFERIMENTO SE POSSIBILE (ma sempre garantito l'accesso per motivi di difesa)
- CONCESSIONE TRAMITE ACCESSO IMMEDIATO O FORMALE CHE PERMETTE LA VISIONE E L'ESTRAZIONE DI COPIA DEL DOCUMENTO

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI IN POSSESSO DELLA P.A.

RIMEDI DI GARANZIA:

- **SILENZIO-DINIEGO** DOPO 30 GIORNI
- POSSIBILITA' DI CHIEDERE ENTRO 30 GIORNI IL RIESAME AL **DIFENSORE CIVICO** (se enti territoriali) O ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (**CADA**, se enti statali): IN CASO DI RIGETTO DELLA DOMANDA (ANCHE QUI SILENZIO DINIEGO DOPO 30 GIORNI, MA SE INVECE VIENE ACCOLTA LA RICHIESTA DI RIESAME LA P.A. DEVE POI DARE CONFERMA MOTIVATA DEL DINIEGO ENTRO 30 GIORNI ALTRIMENTI L'ACCESSO SI INTENDE CONSENTITO)
- SEMPRE AMMESSO IL RICORSO ENTRO 30 GIORNI AL **T.A.R.** CHE DECIDE ENTRO 30 GIORNI ED EVENTUALE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON GLI STESSI TERMINI

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI IN POSSESSO DELLA P.A.

TUTELA DELLA **PRIVACY**: IN GENERALE PREVALE IL DIRITTO DI ACCESSO MA

- SE DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI L'ACCESSO È AMMESSO NEI LIMITI IN CUI SIA STRETTAMENTE INDISPENSABILE (EVENTUALMENTE SOLO VISIONE)
- SE DATI ULTRASENSIBILI (IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE) SERVE UN INTERESSE ALL'ACCESSO ≥ DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (art. 60 d.lgs. 196/03, Codice Privacy: C.D. PRINCIPIO DEL PARI RANGO)